

## **IL TIROCINIO EXTRACURRICOLARE IN SINTESI REGIONE MOLISE**

### **Destinatari tirocinio**

I destinatari dei tirocini extracurricolari sono: a. Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015. b. Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro. c. Lavoratori a rischio di disoccupazione. d. Soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione. Questi soggetti possono essere destinatari di un tirocinio extracurricolare compatibilmente con l'orario di lavoro svolto, e tenuto conto che tra orario lavorativo e orario di tirocinio devono essere rispettati i limiti massimi previsti dal D.Lgs n. 66/2003. In queste ipotesi di tirocinio sussiste il divieto di adibire il tirocinante in attività di orario notturno. e. Soggetti disabili (di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999) persone svantaggiate (ai sensi della legge n. 381/1991), richiedenti protezione internazionale, richiedenti asilo e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n. 21/2015, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.lgs. n. 286/1998 e le vittime di tratta di cui al D.lgs. n. 24/2014. Con riguardo ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999, le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione in quanto compatibili con la relativa disciplina di specie.

### **Indennità di partecipazione**

Al tirocinante, per la partecipazione al tirocinio, è corrisposta un'indennità mensile, di 400 lordi per i part-time (anche qui dunque massimo di 20 ore settimanali) e aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante, fino a un massimo di 30 ore settimanali con una indennità di partecipazione di importo mensile pari a 600 euro.

### **Limiti all'attivazione del tirocini**

Per ospitare tirocinanti sono previsti le seguenti quote di contingentamento, dal cui calcolo sono esclusi gli apprendisti. • I e unità operative, in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio di tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: un tirocinante; • I e unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente; • I e unità operative con un numero di dipendenti, a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, più di venti: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore. I soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, possono attivare nuovi tirocini, in deroga alla quota di contingentamento del dieci per cento sopra prevista, a condizione che abbiano stipulato contratti di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part-time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), secondo i limiti numerici sotto specificati: • un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti; • due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti; • tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti; • quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.

### **Consulta il regolamento**